

GRUPPO  
Maggioli

**39a edizione  
9-10-11  
settembre 2020**

 **infogestweb**  
tecnologie e servizi informatici

 **siscop**  
sicurezza sopra tutto

 **golia**  
le ali dell'autotrasporto

CW1

 **LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA**  
CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO  
DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI

**LE NUOVE REGOLE EUROPEE  
DELL'AUTOTRASPORTO;  
SARÀ UN "PACCO MOBILITÀ"?**  
Linee guida giuridiche e  
operative per un'adeguata  
applicazione e per superare le  
numerose incertezze  
interpretative del nuovo  
regolamento UE 2020/1054



*gianni ferri* Relazione del 11 settembre 2020

1

GRUPPO  
Maggioli

 **infogestweb**  
tecnologie e servizi informatici

**Parlamento europeo  
"pacchetto Mobilità"  
del 9 luglio 2020.  
GU. UE n. L 249 del 31 luglio 2020**

**REGOLAMENTO (UE) 2020/1054  
REGOLAMENTO (UE) 2020/1055  
REGOLAMENTO (UE) 2020/1056  
Direttiva (UE) 2020/1057**

 **LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA**  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

2

GRUPPO  
Maggioli

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

## REGOLAMENTO (UE) 2020/1054 del 15 luglio 2020 che modifica:

- il regolamento (CE) n. 561/2006
- il regolamento (UE) n. 165/2014

in vigore dal 20 agosto 2020, ad eccezione del punto 15) dell'articolo 1 e del punto 12) dell'articolo 2 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2024.

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

3

GRUPPO  
Maggioli

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

## Struttura della norma:

### Art. 1 – modifiche al Reg. 561/2006

Relativamente agli articoli:	
2, par. 1;	3
4	6
7	8
8-bis	9
9-bis	10
12	13
14	15
16	19
22	23-bis
24	25

### Art. 2 – modifiche al Reg. 165/2014

Relativamente agli articoli:	
1	3
4	7
8	9
10	11
22	26
34	36

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

4

GRUPPO  
Maggioli

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

**Modifiche al Regolamento 561/2006**  
per quanto riguarda:

- gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali
- le interruzioni minime
- i periodi di riposo giornalieri e settimanali

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

5

5

GRUPPO  
Maggioli

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

**regolamento n. 561/2006**  
**modifiche all'articolo 2**

1. Il presente regolamento **si applica** al trasporto su strada:

**a bis) dal 1° luglio 2026**, di merci in operazioni di **trasporto internazionale** o di cabotaggio, effettuate da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, **superiore a 2,5 tonnellate**;

LETTERA AGGIUNTA

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

6

6

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 561/2006 **3**  
modifiche all'articolo

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Il presente regolamento **non si applica** ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

a-bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile **non superiore a 7,5 tonnellate** impiegati per:

i) il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, o

**ii) per la consegna di merci prodotte artigianalmente,**

solamente entro un raggio di **100 km** dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del **conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;**

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

7

7

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 561/2006 **3**  
modifiche all'articolo

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Il presente regolamento **non si applica** ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

a-bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile **non superiore a 7,5 tonnellate** impiegati per:

i) il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, o

**ii) per la consegna di merci prodotte artigianalmente,**

solamente entro un raggio di **cento km** dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente; **effettuato per conto terzi;**

**Il testo previgente recitava:**  
a bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

8

8

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 561/2006 **3**  
modifiche all'articolo

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Il presente regolamento **non si applica** ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

h-bis) veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, **superiore a 2,5 tonnellate** ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto **non sia effettuato per conto terzi** ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida **non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo;**

LETTERA AGGIUNTA

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

9

9

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 561/2006 **4**  
modifiche all'articolo

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

r) "**trasporto non commerciale**": qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale **non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta** e che **non generi direttamente o indirettamente alcun reddito** per il conducente del veicolo o per altri, **e che non sia legato a un'attività commerciale o professionale.**

LETTERA AGGIUNTA

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

10

10

## regolamento n. 561/2006 modifiche all'articolo **6**

### Periodo di guida giornaliero:

5. Il conducente registra fra le **“altre mansioni”**  i **periodi di cui all'articolo 4, lettera e)**, e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento, **nonché “i tempi di disponibilità”**, di cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE, **in conformità dell'articolo 34**, paragrafo 5, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tali dati sono registrati manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo

## regolamento n. 561/2006 modifiche all'articolo **6**

### Periodo di guida giornaliero:

5. Il conducente registra fra le **“altre mansioni”**  i **periodi di cui all'articolo 4, lettera e)**, e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento, **nonché “i tempi di disponibilità”**, di cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE, **in conformità dell'articolo 34**, paragrafo 5, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tali dati sono registrati manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo

e) «altre mansioni»: le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla «guida», ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE, nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell'ambito o al di fuori del settore dei trasporti;

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 561/2006  
modifiche all'articolo **6**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

a) orario di lavoro:  
ii) il carico e lo scarico;  
iii) la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo;  
iv) la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo;  
v) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri, ecc.;

definizione di orario di lavoro dalla «guida», ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE, nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell'ambito o al di fuori del settore dei trasporti;

Tali dati sono registrati manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

gianni ferri

13

13

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 561/2006

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

b) tempi di disponibilità:  
- i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno e i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione.  
- per i lavoratori mobili che guidano in squadre, (multipresenza) il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;

del presente regolamento, nonché "i tempi di disponibilità", di cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE, in conformità dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tali dati sono registrati manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

gianni ferri

14

14

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 561/2006  
modifiche all'articolo **6**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Periodo di guida giornaliero:

5. Il conducente registra fra le «**altre mansioni**» i **periodi di cui**

all'arti **Il testo previgente recitava:**

5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi di cui all'articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, nonché i tempi di «disponibilità», di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3821/85, dall'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo.

Tali  
sul ta  
dell'ap

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

15

15

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 561/2006  
modifiche all'articolo **7**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Interruzioni :

Il conducente in situazione di **multipresenza** può effettuare **un'interruzione di 45 minuti** in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.

(non era presente nel testo del Regolamento, ma solamente nella «nota orientativa n.2»)

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

16

16

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 561/2006  
modifiche all'articolo **8**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

**Periodi di riposo giornalieri e settimanali :**

6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:

- a) due periodi di riposo settimanale regolari; oppure
- b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore.

Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.

Nella sostanza simile al testo previgente

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

17

17

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 561/2006  
modifiche all'articolo **8**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

**Periodi di riposo giornalieri e settimanali :**

In deroga al primo comma, il conducente che effettua **trasporti internazionali di merci** può, al di **fuori dello Stato membro di stabilimento**, effettuare **due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi**, a condizione che, nel corso di **quattro settimane consecutive**, egli effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui **almeno due sono periodi di riposo settimanale regolari**.

Ai fini del presente paragrafo, si considera che il conducente effettui trasporti internazionali se **inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento** del datore di lavoro e al di fuori del paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente.

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

18

18

## regolamento n. 561/2006 modifiche all'articolo

8

### Periodi di riposo giornalieri e settimanali :

6 ter. Ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Laddove siano stati effettuati **consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti** a norma del paragrafo 6, terzo comma, il **successivo periodo di riposo settimanale** è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei due suddetti periodi di riposo settimanale ridotti.

Norma già presente (ex paragrafo 6)

## regolamento n. 561/2006 modifiche all'articolo

8

### Periodi di riposo giornalieri e settimanali :

8. I periodi di **riposo settimanale regolari** e i periodi di riposo settimanale **superiori a 45 ore** effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti **non si effettuano a bordo del veicolo**, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici.



Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 561/2006  
modifiche all'articolo **8**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

**Periodi di riposo giornalieri e settimanali :**

8. I periodi di riposo giornalieri e settimanali sono quelli previsti nell'articolo 61 del regolamento precedente.

**Il testo previgente recitava:**  
8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.  
*Interveniva poi la «coraggiosa» circolare n. 3530 del 30 aprile 2018 ... «che il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa essere considerato come non goduto»*

bordo del veicolo  
delle specificità  
di riposo  
zione di  
tuano a  
a conto  
per il  
il  
oro.



siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

21

21

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 561/2006  
modifiche all'articolo **8**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

**Periodi di riposo giornalieri e settimanali :**

8 bis. Le imprese di trasporto **organizzano l'attività dei conducenti** in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui essi dipendono e dove inizia il loro periodo di riposo settimanale, nello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, o che possano ritornare al loro luogo di residenza **nell'arco di quattro settimane consecutive**, al fine di effettuare **almeno un periodo di riposo settimanale regolare** o un periodo di riposo settimanale **superiore a 45 ore effettuato a compensazione** di un periodo di riposo settimanale ridotto. ...

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

22

22

## regolamento n. 561/2006 modifiche all'articolo **8**

### Periodi di riposo giornalieri e settimanali :

8 bis. ...Tuttavia, **laddove un conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi** a norma del paragrafo 6, **l'impresa di trasporto organizza l'attività del conducente** in modo tale che questi possa **ritornare prima dell'inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione.**

L'impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla su richiesta delle autorità di controllo.

## regolamento n. 561/2006 modifiche all'articolo **8-bis**

1. La Commissione provvede affinché i conducenti che effettuano il trasporto di merci e di passeggeri su **strada possano accedere facilmente alle informazioni sulle aree di parcheggio sicure e protette.** La Commissione pubblica un elenco di tutte le aree di parcheggio che sono state certificate, allo scopo di offrire ai conducenti servizi adeguati, ...

## regolamento n. 561/2006 modifiche all'articolo **9**

### Veicolo trasportato da una nave traghetto o da un treno:

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di **riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto** può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in **due occasioni** e per **non più di un'ora complessivamente**. Nel corso di tale periodo di riposo giornaliero regolare o di riposo settimanale ridotto è messa a disposizione del conducente **una cabina letto, una branda o una cuccetta**.

## regolamento n. 561/2006 modifiche all'articolo **9**

### Veicolo trasportato da una nave traghetto o da un treno:

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di **riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto** può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in **due occasioni** e per **non più di un'ora complessivamente**. Nel corso di tale periodo di riposo giornaliero regolare il conducente dispone di una branda o di una **cuccetta**.

#### Il testo previgente recitava:

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di **riposo giornaliero regolare**, può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Nel corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente dispone di una branda o di una **cuccetta**.

## regolamento n. 561/2006 modifiche all'articolo **9**

### Veicolo trasportato da una nave traghetto o da un treno:

Per quanto riguarda i periodi di **riposo settimanale regolari**, la suddetta deroga si applica alle tratte effettuate in nave traghetto o su convoglio ferroviario soltanto se:

- la durata prevista della tratta è **pari a otto o più ore**; e
- il conducente ha accesso a **una cabina letto** nella nave traghetto o sul convoglio ferroviario.



## regolamento n. 561/2006 modifiche all'articolo **9**

### Veicolo trasportato da una nave traghetto o da un treno:

2. Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove **prende in consegna un veicolo** rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, **o per ritornarne** se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, **non è considerato come riposo o interruzione**,

a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una **cabina letto, branda o cuccetta**.



GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 561/2006  
modifiche all'articolo **9**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

**Veicolo trasportato da una nave traghetto o da un treno:**

2. Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta.

**Il testo previgente recitava:**  
2. Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta.

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

29

29

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 561/2006  
modifiche all'articolo **12**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

**Deroghe :**

A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni **dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, superando di un'ora al massimo** il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza **per effettuare un periodo di riposo settimanale.**

Impegno giornaliero (riposo nelle 24 ore)

Guida giornaliera e settimanale

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

30

30

## regolamento n. 561/2006 modifiche all'articolo **12**

### Deroghe :

Alle stesse condizioni, il conducente **può superare di due ore** al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi **subito prima** del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza **per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.**

## regolamento n. 561/2006 modifiche all'articolo **12**

### Deroghe :

Il conducente **indica a mano sul foglio di registrazione** dell'apparecchio di controllo, **nel tabulato dell'apparecchio di controllo**, o nel registro di servizio **il motivo della deroga** a dette disposizioni **al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.**

Ogni eventuale periodo di estensione è **compensato da un periodo di riposo equivalente** effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo **entro la fine della terza settimana successiva** alla settimana in questione.

## regolamento n. 561/2006 modifiche all'articolo **13**

### Deroghe facoltative alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 :

e) veicoli operanti esclusivamente in isole o regioni isolate dal resto del territorio nazionale di superficie non superiore a 2 300 km<sup>2</sup>, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria adibiti al passaggio di veicoli a motore e che non confinino con nessun altro Stato membro;

## regolamento n. 561/2006 modifiche all'articolo **13**

### Deroghe facoltative alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 :

e) veicoli operanti esclusivamente in isole o regioni isolate dal resto del territorio nazionale di superficie non superiore a 2 300 km<sup>2</sup>, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria adibiti al passaggio di veicoli a motore e che non confinino con nessun altro Stato membro;

#### **Il testo previgente recitava:**

e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2.300 km<sup>2</sup>, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di veicoli a motore;

## regolamento n. 561/2006 **13** modifiche all'articolo

### Deroghe facoltative alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 :

- q) veicoli o combinazioni di veicoli che **trasportano macchine per l'edilizia per un'impresa edile** entro un raggio **di 100 km** al massimo dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione che **la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente**;
- r) veicoli utilizzati per la consegna di **calcestruzzo** pronto per l'uso.

## regolamento n. 561/2006 **16** modifiche all'articolo

3. Il registro di servizio:
- a) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per un periodo minimo che comprende il giorno del controllo **e i 56 giorni precedenti**; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;

**(a decorrere dal 31 dicembre 2024)**

GRUPPO  
Maggioli

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

**Modifiche al Regolamento 165/2014**  
per quanto riguarda:

- il posizionamento per mezzo dei tachigrafi

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

37

37

GRUPPO  
Maggioli

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

**regolamento n. 165/2014**  
**modifiche all'articolo 1**

Oggetto e principi

1. Il presente regolamento stabilisce obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all'installazione, all'uso, alla prova e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada per verificare la **conformità al regolamento (CE) n. 561/2006**, ai regolamenti(CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 , (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle direttive 92/6/CEE e 92/106/CEE del Consiglio e per quanto riguarda **il distacco dei lavoratori** nel settore del trasporto su strada, alle direttive 96/71/CE , 2014/67/UE e (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio.

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

38

38

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 165/2014  
modifiche all'articolo **1**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Oggetto e principi

1. Il presente regolamento stabilisce obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all'installazione, all'uso, alla prova e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio e per quanto riguarda le loro condizioni di costruzione, di installazione, di uso e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento.

Il testo previgente recitava:  
1. Il presente regolamento stabilisce obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all'installazione, all'uso, alla prova e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio e per quanto riguarda le loro condizioni di costruzione, di installazione, di uso e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento.

1071/2009, (C) europeo e del Consiglio e per settore del trasporto 2014/67/UE e (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio.

gianni ferri

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

39

39

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 165/2014  
modifiche all'articolo **3**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Ambito di applicazione

4. Entro **tre anni dalla fine dell'anno di entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11**, secondo comma, le categorie di veicoli seguenti **operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato** membro di immatricolazione **sono dotati del tachigrafo intelligente** di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento:

a) **veicoli muniti di tachigrafo analogico;**

Allegato IC al Reg. UE 2016/799  
15 giugno 2019 > 31 dicembre 2022

gianni ferri

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

40

40

## regolamento n. 165/2014 modifiche all'articolo **3**

### Ambito di applicazione

4. Entro **tre anni dalla fine dell'anno di entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11**, secondo comma, le categorie di veicoli seguenti operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione **sono dotati del tachigrafo intelligente** di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento:

**b) veicoli muniti di tachigrafo digitale conforme alle specifiche di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabili fino al 30 settembre 2011;**

## regolamento n. 165/2014 modifiche all'articolo **3**

### Ambito di applicazione

4. Entro **tre anni dalla fine dell'anno di entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11**, secondo comma, le categorie di veicoli seguenti operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione **sono dotati del tachigrafo intelligente** di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento:

**c) veicoli muniti di tachigrafo digitale conforme alle specifiche di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2011;**

## regolamento n. 165/2014 modifiche all'articolo 3

### Ambito di applicazione

4. Entro **tre anni dalla fine dell'anno di entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11**, secondo comma, le categorie di veicoli seguenti **operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato** membro di immatricolazione **sono dotati del tachigrafo intelligente** di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento:

**d) veicoli muniti di tachigrafo digitale conforme alle specifiche di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2012.**

## regolamento n. 165/2014 modifiche all'articolo 3

### Ambito di applicazione

4. Entro **tre anni dalla fine dell'anno di entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11**, secondo comma, le categorie di veicoli seguenti **operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato** membro di immatricolazione **sono dotati del tachigrafo intelligente** di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento:

**Reg. (CE) 18 marzo 2016, n. 2016/799**  
Il sistema tachigrafico digitale di prima generazione è in uso dal 1° maggio 2006 e può essere **utilizzato fino alla fine del proprio ciclo di vita per il trasporto interno**. Per il **trasporto internazionale** invece, 15 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento della Commissione, tutti i veicoli devono essere dotati di un **tachigrafo intelligente** di seconda generazione conforme, introdotto dal presente regolamento.

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 165/2014  
modifiche all'articolo **3**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Ambito di applicazione

4. Entro **tre anni dalla fine dell'anno di entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11**, secondo comma, le categorie di veicoli di diverso da **del tachigrafo** presente regolamento.

**Il testo previgente recitava:**

4. Dopo quindici anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachigrafo a norma degli articoli 8, 9 e 10, i veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal relativo Stato membro di immatricolazione sono muniti di un siffatto tachigrafo.

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

45

45

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 165/2014  
modifiche all'articolo **3**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Ambito di applicazione

16 giugno 2023

4 bis. Entro **quattro anni dall'entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11**, secondo comma, i veicoli muniti di tachigrafo intelligente conforme all'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione **operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato** membro di immatricolazione sono dotati del tachigrafo intelligente di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento.

posizione del veicolo

Diagnosi precoce remota

sistemi di trasporto intelligenti

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

46

46

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 165/2014  
modifiche all'articolo **8**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Registrazione della posizione del veicolo

1. Per agevolare la verifica del rispetto della legislazione applicabile, la posizione del veicolo **è registrata automaticamente nei punti seguenti**, ovvero nel punto ad essi maggiormente prossimo in cui sia disponibile il segnale satellitare:

- il luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero;
- **ogni volta che il veicolo attraversa la frontiera di uno Stato membro;**
- **ogni volta che il veicolo effettua operazioni di carico o di scarico;**
- il luogo raggiunto ogni tre ore di periodo complessivo di guida;
- il luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero.

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

47

47

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 165/2014  
modifiche all'articolo **8**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Registrazione della posizione del veicolo

1. Per agevolare la verifica del rispetto della legislazione applicabile, la posizione del veicolo è registrata automaticamente nei punti seguenti, ovvero nel punto ad essi maggiormente prossimo in cui sia disponibile il segnale satellitare:

- il luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero;
- **ogni volta che il veicolo attraversa la frontiera di uno Stato membro;**
- **ogni volta che il veicolo effettua operazioni di carico o di scarico;**
- il luogo raggiunto ogni tre ore di periodo complessivo di guida;
- il luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero.

**Il testo previgente recitava:**

1. Per agevolare la verifica del rispetto della legislazione applicabile, la posizione del veicolo è registrata automaticamente nei seguenti punti, ovvero nel punto ad essi maggiormente prossimo in cui sia disponibile il segnale satellitare:

- il luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero,
- il luogo raggiunto ogni tre ore di periodo complessivo di guida,
- il luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero.

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

48

48

## regolamento n. 165/2014 **8** modifiche all'articolo

### Registrazione della posizione del veicolo

A tal fine, i veicoli **immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dettagliate** di cui al primo comma dell'articolo 11 **sono dotati di un tachigrafo collegato a un servizio di posizionamento** basato su un sistema di navigazione satellitare.



16 giugno 2022

## regolamento n. 165/2014 **8** modifiche all'articolo

### Registrazione della posizione del veicolo

Tuttavia, la **registrazione dell'attraversamento di frontiera** e delle attività aggiuntive di cui al **primo comma, secondo e terzo trattino**, e nel secondo comma, si applica ai veicoli immatricolati per la prima volta in uno Stato membro **oltre due anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dettagliate** di cui all'articolo 11, secondo comma, fatto salvo l'obbligo di ammodernare taluni veicoli successivamente in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4.

?


Carico e scarico

16 giugno 2021

## regolamento n. 165/2014 **9** modifiche all'articolo

### Diagnosi precoce remota

2. **Tre anni** dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11, secondo comma, gli Stati membri **dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo** delle apparecchiature per la diagnosi precoce remota necessarie per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo, tenendo conto delle rispettive prescrizioni e strategie specifiche in materia di esecuzione.



## regolamento n. 165/2014 **9** modifiche all'articolo

### Diagnosi precoce remota

2. **Tre anni** dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11, secondo comma, gli Stati membri **dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo** delle apparecchiature per la diagnosi precoce remota necessarie per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo, tenendo conto delle rispettive prescrizioni e strategie specifiche in materia di esecuzione.

#### Il testo previgente recitava:

2. Dopo quindici anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachigrafo a norma del presente articolo e degli articoli 8 e 10, gli Stati membri dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo dell'apparecchiatura per la diagnosi precoce remota ...




## regolamento n. 165/2014 **9** modifiche all'articolo

### Diagnosi precoce remota

4. I dati scambiati durante la comunicazione sono limitati ai dati necessari ai fini dei controlli su strada mirati dei veicoli muniti di un tachigrafo potenzialmente manomesso o usato impropriamente. Tali dati si riferiscono alle seguenti anomalie o dati registrati dal tachigrafo:

**- superamento del periodo di guida massimo.**



## regolamento n. 165/2014 **11** modifiche all'articolo

### Norme dettagliate per i tachigrafi intelligenti

**Entro il 21 agosto 2021** la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate per l'applicazione uniforme dell'obbligo di registrare e conservare i dati relativi a qualsiasi **attraversamento di frontiera** del veicolo e a qualsiasi attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, secondo e terzo trattino, e all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma.

- il luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero;
- ogni volta che il veicolo attraversa la frontiera di uno Stato membro;
- ogni volta che il veicolo effettua operazioni di carico o di scarico;

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 165/2014 **11**  
modifiche all'articolo

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Norme dettagliate per i tachigrafi intelligenti

**Entro il 21 febbraio 2022** la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate necessarie per l'applicazione uniforme delle norme riguardanti requisiti e funzioni in materia di dati, compresi gli articoli 8, 9 e 10, del presente regolamento, nonché l'installazione dei tachigrafi per i veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento (CE) n. 561/2006.

veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, **superiore a 2,5 t.**

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

55

55

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 165/2014 **34**  
modifiche all'articolo

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione

1. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente **sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero**, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente **o sia necessario per inserire il simbolo del paese dopo l'attraversamento della frontiera.** Non è possibile utilizzare alcun foglio di registrazione o carta del conducente per un periodo più lungo di quello per il quale erano destinati.

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

56

56

## regolamento n. 165/2014 modifiche all'articolo **34**

### Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione

1. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, ...

#### Il testo previgente recitava:

1. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, ...

## regolamento n. 165/2014 modifiche all'articolo **34**

### Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione

5. I conducenti:

b) azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

iv) sotto il simbolo  : le interruzioni di guida, i periodi di riposo, **le ferie annuali o i congedi per malattia.**

## regolamento n. 165/2014 modifiche all'articolo **34**

### Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione

5. I conducenti:

b) azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

v) sotto il simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario": **in aggiunta al simbolo**  : il periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o su un convoglio ferroviario, come richiesto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 561/2006.

## regolamento n. 165/2014 modifiche all'articolo **34**

### Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione

7. Il conducente introduce nel tachigrafo digitale **il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro** giornaliero e **il simbolo del paese in cui lo termina**.

**Entro il 2 febbraio 2022** il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra **dopo aver attraversato la frontiera** di uno Stato membro all'inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata **al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera** o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese **nel porto o alla stazione di arrivo**.

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 165/2014 **36**  
modifiche all'articolo

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Registrazioni che devono essere in possesso del conducente

1. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un **tachigrafo analogico**, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:

- i) i fogli di registrazione del giorno in corso e **dei 56 giorni precedenti**;
- ii) la carta del conducente, se la possiede; e
- iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti.

a decorrere dal 31 dicembre 2024.

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

61

61

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 165/2014 **36**  
modifiche all'articolo

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Registrazioni che devono essere in possesso del conducente

2. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un **tachigrafo digitale**, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:

- i) la sua carta di conducente;
- ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;
- ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso **e nei 56 giorni precedenti**

a decorrere dal 31 dicembre 2024.

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

62

62

GRUPPO  
Maggioli

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

**REGOLAMENTO (UE) 2020/1055  
del 15 luglio 2020 che modifica**

- i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada

**Si applica dal 21 febbraio 2022**

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

63

GRUPPO  
Maggioli

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

**Modifiche al Regolamento (CE)  
21 ottobre 2009 n. 1071/2009  
che stabilisce norme comuni sulle  
condizioni da rispettare per  
esercitare l'attività di trasportatore  
su strada e abroga la direttiva  
96/26/CE**

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

64

## regolamento n. 1071/2009 **1** modifiche all'articolo

### Oggetto e ambito di applicazione

4. In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, **non si applica**:

a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insieme di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile **non superi le 3,5 tonnellate** e che effettuano esclusivamente **trasporti nazionali** nel loro Stato membro di stabilimento;

## regolamento n. 1071/2009 **1** modifiche all'articolo

### Oggetto e ambito di applicazione

4. In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, **non si applica**:

a bis) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insieme di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile **non superi le 2,5 tonnellate**;

## regolamento n. 1071/2009 **1** modifiche all'articolo

### Oggetto e ambito di applicazione

4. In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, **non si applica**:

b) alle imprese che effettuano esclusivamente **trasporti di passeggeri** su strada **a fini non commerciali** o che non esercitano la professione di trasportatore di passeggeri su strada come attività principale.

## regolamento n. 1071/2009 **1** modifiche all'articolo

### Oggetto e ambito di applicazione

4. In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, **non si applica**:

Ai fini del **primo comma, lettera b)**, qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale **non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta** e che **non generi direttamente o indirettamente alcun reddito** per il conducente del veicolo o per altri e **non sia connesso a un'attività professionale**, deve essere considerato un trasporto a fini esclusivamente non commerciali;

**GRUPPO**  
Maggioli

**regolamento n. 1071/2009  
altre modifiche**

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

requisito di stabilimento

requisito di onorabilità


requisito di idoneità professionale

organizzazione del REN

scambio tra i registri europei - ERRU

inidoneità e riabilitazione del gestore dei trasporti

requisito di idoneità finanziaria



siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

69

69

**GRUPPO**  
Maggioli

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

**Modifiche al Regolamento (CE)  
21 ottobre 2009 n. 1072/2009  
che fissa norme comuni per  
l'accesso al mercato internazionale  
del trasporto di merci su strada**

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

70

70

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 1072/2009 **1**  
modifiche all'articolo

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Ambito di applicazione

5. I seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti **non richiedono una licenza comunitaria** e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto:

c) **fino al 20 maggio 2022**: trasporti di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile **non superi le 3,5 t**;

c-bis) **dal 21 maggio 2022**: trasporti di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile **non superi le 2,5 t**;

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

71

71

GRUPPO  
Maggioli

regolamento n. 1072/2009 **4**  
modifiche all'articolo

infogestweb  
tecnologie e servizi informatici

Licenza comunitaria

... Nel caso di veicoli utilizzati per il trasporto di merci la cui massa a carico tecnicamente ammissibile **non superi le 3,5 tonnellate** e a cui si applicano i requisiti finanziari ridotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l'autorità di rilascio riporta nella **sezione "osservazioni particolari" della licenza comunitaria**, o della relativa copia certificata conforme:

**"≤ 3,5 t".**

siscop  
sicurezza sopra tutto

gianni ferri

LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA  
39a edizione 9-10-11 settembre 2020

72

72

regolamento n. 1072/2009  
modifiche all'articolo **8**

## CABOTAGGIO

2. **Una volta consegnate le merci** trasportate nel corso di un **trasporto internazionale in entrata**, i trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l'autoveicolo dello stesso veicolo, **fino a tre trasporti di cabotaggio** successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante. ...

regolamento n. 1072/2009  
modifiche all'articolo **8**

## CABOTAGGIO

2. ... **L'ultimo scarico** nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo **entro sette giorni** dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.

**Entro il termine di cui al primo comma**, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro **alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi** a norma del primo comma, purché siano limitati ad **un trasporto** per Stato membro **entro tre giorni** dall'ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione.

regolamento n. 1072/2009  
modifiche all'articolo **8**

## CABOTAGGIO

2 bis. Ai trasportatori **non è consentito effettuare**, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro **nell'arco di quattro giorni** dal termine del loro trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione.

*c.d. periodo di raffreddamento*

regolamento n. 1072/2009  
modifiche all'articolo **8**

## CABOTAGGIO

3. **I trasporti nazionali di merci** su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento **solo se il trasportatore può produrre prove** che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale, **nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito**. Nel caso in cui il veicolo sia stato nel territorio dello Stato membro ospitante nel corso del **periodo di quattro giorni** precedente il trasporto internazionale, il trasportatore deve inoltre **produrre prove che attestino chiaramente tutti i trasporti effettuati** nel corso di detto periodo.

## regolamento n. 1072/2009 modifiche all'articolo **8**

### CABOTAGGIO

4 bis. Le prove di cui al paragrafo 3 **sono esibite o trasmesse agli agenti autorizzati** dello Stato membro ospitante preposti al controllo su richiesta e **durante un controllo su strada**. Possono essere esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer, come la lettera di vettura elettronica (e-CMR) **Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale**, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità al fine di fornire, **prima della conclusione del controllo su strada**, le eventuali prove di cui al paragrafo 3.

Grazie per l'attenzione  
e buon rientro a tutti